

## **STATUTO**

### **GAL COLLINE MORENICHE DEL GARDA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: CAVRIANA MN GIARDINO  
SUPERIORE DI VILLA  
Numero REA: MN - 239179  
Codice fiscale: 02278400201  
Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE A  
RESPONSABILITA' LIMITATA  
Procedure in corso: SCIOGLIMENTO  
LIQUIDAZIONE VOLONTARIA

#### **Indice**

Parte 1 - Protocollo del 29-02-2012 - Statuto completo; ..... 2

STATUTO

DENOMINAZIONE - OGGETTO SOCIALE - SEDE - DURATA

ART. 1

E' costituita, ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile, una Società consortile a responsabilità limitata con la denominazione di GAL COLLINE MORENICHE DEL GARDA società consortile a responsabilità limitata

ART. 2

La Società ha sede nel Comune di Cavriana all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece all'Assemblea dei soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato, e comunque nell'ambito dei Comuni aderenti alla società.

ART. 3

La società, senza fini di lucro, ha lo scopo di promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio stimolando la collaborazione tra enti locali ed imprenditorialità privata.

La società potrà raggiungere tale scopo, sia in stretta correlazione con le esigenze e le necessità dei propri soci che con quelle di terzi in genere.

La società ha il compito di favorire le condizioni per lo sviluppo economico, sociale e culturale dell'area delle colline moreniche del Garda promuovendo azioni di sviluppo in tutti i settori di attività dell'ambiente rurale e segnatamente nel campo della tutela e del miglioramento ambientale e delle condizioni di vita, dell'agricoltura, dell'artigianato, del terziario, del turismo e dei servizi socio-culturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile. Tale processo di sviluppo dovrà contribuire a rendere questa area elemento di attrazione per le risorse umane e le attività imprenditoriali.

La società consortile per il conseguimento dell'oggetto sociale potrà:

- a. gestire il PSL - Piano di Sviluppo Locale approvato dalla Regione Lombardia con decreto D.d.s. n.7257 del 14/07/2009;
- b. animare e promuovere lo sviluppo rurale anche mediante attività di tutela e miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di vita;
- c. valorizzare e promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti artigianali locali, agricoli, silvicoli e della pesca, salvaguardandone l'identità, controllandone la qualità e migliorandone le tecniche di produzione e di trasformazione;
- d. effettuare ricerche ed indagini conoscitive in campo economico ed ambientale;
- e. realizzare studi e progetti di fattibilità e di sviluppo economico;
- f. realizzare e fornire servizi di marketing, pubblicità, informazione, comunicazione, banche dati, impatto ambientale, l'approntamento di materiali didattici e bibliografici per convegni e seminari;
- g. svolgere attività di ricerca e progettazione per lo sviluppo di nuove iniziative economiche, con specifico riferimento a quelle di natura intersettoriale, nonché per la promozione dell'imprenditorialità locale e l'attrazione di imprenditorialità esterna;



- h. promuovere o curare direttamente l' organizzazione e lo svolgimento di attività formative e di aggiornamento professionale rivolte in particolare ad elevare le competenze dei giovani in una logica di prevenzione della disoccupazione ed a rispondere alle esigenze di qualificazione ed aggiornamento del mondo imprenditoriale;
- i. gestire iniziative nel settore del turismo e del turismo rurale, dello sviluppo delle attività produttive (agricolo/forestali, agroindustriali, piccole e medie imprese, agriturismo, servizi) dei servizi sociali, culturali e dell' ambiente;
- l. realizzare iniziative rivolte a promuovere soluzioni anche innovative nel settore dell'energia proveniente da fonti rinnovabili;
- m. partecipare in qualità di socio sovventore in società cooperative e loro consorzi limitatamente alle società che svolgono attività affini a quelle dell'oggetto sociale;
- n. attivare a vario titolo iniziative volte alla protezione, valorizzazione e promozione delle risorse ambientali del territorio;
- o. promuovere iniziative finalizzate alla crescita umana e professionale delle persone coinvolte;
- p. promuovere e sostenere iniziative di valorizzazione e fruizione ecocompatibile della risorsa acqua, ivi compresa la navigazione fluviale;
- q. prestare consulenza per la progettazione, la gestione, e la rendicontazione di progetti di sviluppo locale per conto dei soci;
- r. produrre riviste, periodici, cd, dvd, videocassette ed attività di comunicazione atte a divulgare l'attività della società e a promuovere il territorio.
- s. costruire, acquistare, acquisire a vario titolo, immobili da destinare al territorio in base a quanto previsto dal PSL - Piano di Sviluppo Locale approvato dalla Regione Lombardia con decreto D.d.s. n.7257 del 14/07/2009, e agli strumenti di programmazione di cui si dota il territorio di riferimento. La società, potrà, inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari, finanziarie non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, con esclusione delle attività di cui alle leggi 1/91, 52/91, 197/91, D. Lgs n. 385/93, D. Lgs n. 415/96, e successive modificazioni ed integrazioni, che saranno ritenute necessarie ed utili, anche indirettamente, per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

ART. 4

La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi) e può essere prorogata, ovvero anticipatamente sciolta, per deliberazione dell'Assemblea.

ART. 5

Possono far parte della società consortile gli enti pubblici e privati, associazioni di categoria tra imprenditori, loro consorzi, istituti di credito, gli operatori economici e sociali che possiedono documentata esperienza in materia di sviluppo rurale, sociale, turistico e di nuove tecnologie e i cui apporti siano utili all'ottenimento dello scopo associativo, purché condividano gli scopi della società ed assumano valido impegno di accettare senza riserva le norme del presente statuto. I legali rappresentanti o titolari delle imprese o enti privati che intendono consorziarsi non possono essere interdetti, inabilitati, falliti, ancorché, riabilitati.

CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI CONTRIBUTI SOCI



ART. 6

Il capitale è fissato in Euro 42.500,00 (quarantaduemila cinquecento virgola zero zero).

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o di altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, nel rispetto del diritto di opzione di cui all'art. 2481 c.c..

Non si dà luogo all'esercizio del diritto di opzione qualora l'aumento di capitale sia destinato all'ingresso di nuovi soci la cui ammissione sia stata sia stata proposta dal consiglio di amministrazione e deliberata dalla stessa assemblea.

Ai sensi dell'art. 2615 ter c.c. l'Assemblea delibera annualmente, su proposta del Consiglio di amministrazione, e con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, il versamento da parte dei soci dei contributi in denaro necessari al raggiungimento degli scopi statutari determinandone contestualmente le finalità generali e le modalità di utilizzo.

Con la stessa delibera l'assemblea fissa annualmente l'importo dei contributi, nonché le modalità ed i tempi di versamento, sulla base di un budget economico-finanziario, di una relazione illustrativa analitica e di un piano industriale pluriennale predisposto dal consiglio di amministrazione entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, e approvato dall'Assemblea stessa entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

In caso di straordinaria necessità ed urgenza l'assemblea, su proposta ed appositamente convocata dall'organo amministrativo, potrà deliberare, con il voto favorevole di un numero di soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale, il versamento di un contributo, da parte dei soci, ulteriore rispetto a quello annuale di cui al punto che precede; nel corso dell'assemblea devono essere illustrate ai soci le ragioni che giustificano la straordinaria necessità ed urgenza della richiesta, nonché l'esatto ammontare del contributo, le modalità e i tempi di versamento. Il socio contrario a tale deliberazione potrà avvalersi della facoltà di recesso di cui all'articolo 23 del presente statuto.

Per i soci di parte pubblica le deliberazioni di cui al comma precedente saranno assunte nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'obbligo di corrispondere i contributi di cui sopra vincola tutti i soci per tutto il tempo di permanenza nella società.

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c.



**PARTECIPAZIONI - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI**

ART. 7

Ciascun socio può detenere una partecipazione minima pari ad euro 100,00 (cento virgola zero zero) ed una partecipazione massima pari ad euro 3.500,00 (tremilacinquecento virgola zero zero).

ART. 8

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

ART. 9

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 del codice civile.

ART. 10

Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi a terzi, previa deliberazione di assenso al trasferimento dell'Assemblea dei soci con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale; agli altri soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:

- il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione, dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo; l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'Organo Amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'Organo Amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'Organo Amministrativo avrà comunicato al socio offerente l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento, con l'applicazione delle seguenti regole:

- se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene.

- il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;

- qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione offerta in vendita all'acquirente indicato nella comunicazione entro sessanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, fatta salva la delibera assembleare di cui al primo comma del presente articolo, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta;

- la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente;

- la cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora sia intervenuta la deliberazione di cui al primo comma del presente articolo.



Nel caso in cui l'Assemblea non acconsenta al trasferimento di detta partecipazione, spetta al socio il diritto di recesso ai sensi del successivo articolo 23.

Il trasferimento per atto tra soci può avvenire liberamente, nei limiti previsti dall'art.7..

Art. 11

Chi trovandosi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5) intende essere ammesso alla Società deve farne domanda al Consiglio d'Amministrazione, specificando: a) dati anagrafici o ragione sociale; b) attività svolta in relazione ai requisiti di cui all'articolo precedente; c) la partecipazione che si propone di sottoscrivere, nei rispetto dei limiti del precedente articolo 7. Se la richiesta proviene da una persona giuridica, la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dell'atto costitutivo, dello statuto, dell'indicazione della persona delegata alla rappresentanza.

#### ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 12

L'Assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società e sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Le decisioni dell'Assemblea prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Sono riservate alla competenza dell'Assemblea dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili, su proposta del Consiglio di Amministrazione unitamente ad una Relazione sulla Gestione;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori;
- c) l'eventuale nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni del presente Statuto;
- e) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- f) l'approvazione del budget economico-finanziario di cui all'art. 6 predisposto dal consiglio di amministrazione ove nominato o comunque dall'organo amministrativo in carica;
- g) la deliberazione relativa alle finalità, modalità di utilizzo e fissazione dell'ammontare dei contributi di cui all'art. 6.
- h) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dell'Assemblea dei soci.

ART. 13

Le decisioni dell'Assemblea dei soci sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e sono adottate con deliberazione assembleare.

Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare, con una maggioranza dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale, le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dello statuto e, comunque, quando lo richiede il Consiglio di Amministrazione o i soci che rappresentano almeno un terzo del



capitale sociale oppure sia espressamente previsto dalla legge.

ART. 14

L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

- a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché all'interno del territorio dei Comuni aderenti alla società;
  - b) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio dei soci oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio, allegando la documentazione completa inerente gli oggetti delle deliberazioni; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo, l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure dai soci che costituiscono il 20% (venti per cento) del capitale sociale;
  - c) l'assemblea si intende regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o validamente rappresentati tanti soci portatori di almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale; in seconda convocazione essa è valida quando siano presenti o validamente rappresentati tanti soci portatori di almeno il 51% del capitale sociale;
- a prescindere dalle modalità di cui ai punti precedenti l'assemblea si intende in ogni caso regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori ed i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento;
- d) i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società;
  - e) il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;
  - f) l'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea;
  - g) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal Presidente; nei casi previsti dalla legge, e quando il Presidente lo ritiene opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto;
  - h) il verbale dell'assemblea dovrà essere inviato a tutti i soci, agli amministratori ed ai componenti dell'eventuale organo di controllo, entro i 30 giorni successivi all'assemblea.

DOMICILIO DEI SOCI

Art. 15

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal registro delle imprese competente per territorio. Alla società devono essere comunicati a cura dei soci l'indirizzo, il numero di telefono, telefax e l'indirizzo e-mail. Ogni successiva modificazione delle indicazioni costituenti il domicilio



dev'essere effettuata mediante comunicazione scritta all'Organo Amministrativo che provvederà alle relative comunicazioni al Registro delle Imprese competente. Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per la mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

#### OBBLIGHI DEI SOCI

##### Art. 16

I soci sono tenuti all'osservanza delle disposizioni dello Statuto sociale e delle deliberazioni dell'Assemblea.

#### AMMINISTRAZIONE

##### Art. 17

La società, secondo quanto deliberato con decisione dei soci, viene amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto da un minimo di n. 7(sette) ad un massimo di n. 15(quindici) membri, la maggioranza dei quali designati dai soci soggetti di diritto privato.

Ai sensi dell'art. 1 comma 729 legge n. 296/2006 i componenti del Consiglio di Amministrazione designati dai soci pubblici locali non potranno essere in numero superiore a cinque.

Alla Provincia di Mantova, ai sensi dell'art. 2468 terzo comma c.c., spetta la designazione di un membro del Consiglio di Amministrazione.

I componenti dell'Organo Amministrativo:

- possono essere anche non soci;
- durano in carica tre esercizi ovvero per il periodo di volta in volta determinato dall'assemblea stessa;
- non sono tenuti al divieto di cui all'art. 2390 del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente, qualora a ciò non abbia provveduto l'Assemblea all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione stesso.

Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dell'Assemblea dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito.

In ogni caso, gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dell'Assemblea dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni.

Se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori nominati dall'Assemblea, decade l'intero Consiglio.

##### Art. 18

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e l'atto costitutivo riservano in modo inderogabile alla decisione dell'Assemblea dei soci.

L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

L'organo amministrativo può inoltre costituire commissioni consultive tecnico-scientifiche anche con soggetti esterni.

##### Art. 19



Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio, con le seguenti modalità.

La rappresentanza della società per l'esecuzione delle decisioni del Consiglio d'Amministrazione spetta al Presidente del Consiglio d'Amministrazione il quale è il legale rappresentante della società o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente.

L'amministratore decade dal Consiglio d'Amministrazione in caso di tre assenze consecutive non giustificate dalle riunioni dello stesso.

Art. 20

Il funzionamento del Consiglio d'Amministrazione è regolato dalle seguenti norme:

a) il Consiglio prende atto della designazione del Presidente ai sensi del precedente art. 17 e, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti un Vice-Presidente, che esercita le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, e può nominare uno o più amministratori delegati, determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge;

non potranno in nessun caso formare oggetto di delega del Consiglio di Amministrazione ad uno o più amministratori le decisioni relative alle seguenti materie:

- predisposizione del budget della società contenente elementi e dati sui piani e programmi di investimento, sugli aspetti organizzativi e revisioni periodiche degli stessi, sulla pianta organica e relative variazioni;
- relazione semestrale sull'andamento della situazione economico-finanziaria della società da trasmettere ai soci entro il 31 luglio di ciascun anno;
- stipula di contratti di mutuo e/o (transazioni) finanziarie a medio e lungo termine, previsti nell'ambito del budget economico finanziario di cui all'art. 6;

- nomina degli eventuali direttori o procuratori della società;

- acquisto, vendita, permuta, conferimento, locazione ultra novennale e locazione finanziaria attiva e passiva di beni immobili, accensione di ipoteche su beni immobili di proprietà della società, costituzione in pegno di titoli ed altri beni sociali, previsti nell'ambito del budget economico finanziario di cui all'art. 6;

b) il Consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, quando il Presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un terzo degli amministratori;

c) il Consiglio è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori ed ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e, in caso di particolare urgenza, almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato ed annotato nel libro delle decisioni degli amministratori, depositando la documentazione completa inerente gli oggetti delle deliberazioni presso la sede sociale; in caso di impossibilità o inattività del Presidente, il Consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori;

d) per la validità delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e delle relative deliberazioni si richiede la presenza e il voto favorevole della



- maggioranza degli amministratori in carica;
- e) il Consiglio d'Amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al Consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al Presidente;
- f) le decisioni del Consiglio d'Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori, con le modalità che verranno disciplinate da apposito regolamento.
- g) Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o audiovideoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
- a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- h) il Consiglio d'Amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge.

Art. 21

Ai componenti del Consiglio d'Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Ai componenti del Consiglio d'Amministrazione non spetta alcun compenso.

**ORGANO DI CONTROLLO**

Art. 22

Al superamento delle condizioni poste dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c. ovvero qualora venga ritenuto opportuno dai soci verrà nominato il collegio sindacale. Il Collegio Sindacale sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati secondo le disposizioni stabilite in materia dal codice civile e dall'Assemblea dei soci.

La delibera assembleare di nomina del Collegio Sindacale, fissa l'entità del compenso.

Ciascun sindaco può procedere individualmente a tutti quegli atti di ispezione o di sorveglianza che ritenga opportuni.

Inoltre, i soci che rappresentino almeno un terzo del capitale hanno diritto di fare eseguire annualmente, a proprie spese, la revisione della gestione.

Nei casi in cui non si renda obbligatoria la nomina del collegio sindacale, l'Assemblea dei soci potrà provvedere alla nomina di un Revisore unico iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Non può essere nominato alla carica di Revisore, e se nominato decade dall'incarico, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ.

Il corrispettivo del Revisore è determinato dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio



dell'incarico ed è rinnovabile.

Il Revisore vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento; esercita inoltre il controllo contabile della società ai sensi dell'art. 2409-ter cod. civ..

Il Revisore può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. Può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al revisore si applica la disposizione di cui all'art. 2409-sexies cod. civ..

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dell'Assemblea dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale.

La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

#### RECESSO - ESCLUSIONE

Art. 23

Il socio può recedere dalla società nelle ipotesi previste dalla legge e dal presente statuto.

Il socio che intende esercitare il recesso deve darne avviso al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata a.r. indicando le proprie generalità e il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Il recesso diviene efficace decorsi 180 (centoottanta) giorni da quello in cui l'avviso è pervenuto alla sede della società.

L'esclusione di un socio è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione e può aver luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento, ove redatto, per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società, per altri gravi motivi che comunque possano ledere gli interessi o l'immagine della società, nonché per l'interdizione, l'inabilitazione del socio o per una condanna che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

La dichiarazione di fallimento di un socio è immediatamente operante agli effetti dell'esclusione.

Il socio che incorra in uno dei casi che prevedono l'esclusione può venire subito sospeso dalla partecipazione alle attività della società, per decisione del Presidente del Consiglio di amministrazione, il quale deve contestualmente convocare l'Assemblea perché deliberi in merito.

L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera assembleare al socio escluso; detta comunicazione deve essere fatta dal Consiglio di amministrazione a mezzo lettera raccomandata a.r. nei dieci giorni liberi successivi alla delibera. Contro la delibera di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Al socio receduto o escluso spetta la liquidazione del capitale sociale ai sensi dell'art. 2473 c.c..

La liquidazione della quota verrà effettuata nel termine di 180 (centoottanta) giorni dalla determinazione del valore della stessa.

#### BILANCIO E UTILI



ART. 24

Gli esercizi sociali si chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio di esercizio a norma di legge che deve essere presentato ai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364, quando particolari esigenze motivate lo richiedano.

La società consortile non ha scopo di lucro e, in considerazione della finalità di interesse pubblico della stessa, gli eventuali avanzi netti di esercizio, dedotti gli accantonamenti di legge, sono a disposizione dell'Assemblea nel quadro delle finalità consortili e non possono in ogni caso essere distribuiti ai soci.

**SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**  
**REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE**

ART. 25

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge ex art. 2484 del C.C. Nel caso di cui al precedente comma l'assemblea con apposita deliberazione collegiale da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto dispone il numero dei liquidatori, le regole di funzionamento del Collegio, nel caso di pluralità di liquidatori, la loro nomina, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società, i criteri per la liquidazione ed i loro poteri. In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica l'articolo 2489 C.C.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea adottata con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto.

In caso di revoca dello stato di liquidazione, al socio che non ha consentito alla decisione spetta il diritto di recesso con gli effetti dell'art. 23 del presente statuto.

**CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

ART. 26

Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale del Circondario nel cui ambito ha sede la società, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla Parte più diligente.

La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della Provincia in cui ha sede la società, dall'arbitro nominato.

L'arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura, e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito del lodo, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato.

La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

**RINVIO ALLA LEGGE**

Art. 27 Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge.

Il sottoscritto PELLIZZER MAURIZIO amministratore della società GAL COLLINE MORENICHE DEL GARDA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA consapevole delle responsabilità penali di cui agli art. 75 e 76 del DPR 45/2000 per l'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci - dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, la corrispondenza del presente documento all'originale conservato agli atti della società.

